

CAMERA DEI DEPUTATI N° 2075

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VITI, AIARDI, ALESSI, ANDREOLI, ANTONUCCI, ARMELLIN, BALESTRACCI, BONFERRONI, BORRA, BORRI, CACCIA, CAFARELLI, CIOCCI CARLO ALBERTO, COBELLIS, FERRARI BRUNO, FRASSON, GELPI, LAMORTE, LATTANZIO, LATTERI, LIA, MENSORIO, NAPOLI, ORSENIGO, PATRIA, PERANI, PIREDDA, PISICCHIO, PORTATADINO, QUARTA, RABINO, RIGHI, RINALDI, RUSSO VINCENZO, SAVIO, SILVESTRI, SINESIO, TEALDI, URSO, VAIRO, VISCARDI, VOLPONI, ZAMBON, ZAMPIERI, ZOPPI

Presentata il 17 dicembre 1987

Istituzione dell'indennità di servizio per il personale della scuola in applicazione dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1973, n. 477

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si delinea come un provvedimento di natura essenzialmente « interpretativa » ed « integrativa » della vigente normativa sul personale della scuola

Infatti lo spirito che lo caratterizza è ispirato all'intento di restituire al predetto personale, ed in particolare al personale docente, i diritti enunciati in linea di principio nella legge di delega 30 luglio 1973, n. 477, ma non sanciti poi né nelle leggi delegate del 1974 né nella legislazione successiva

Il quadro tracciato dal legislatore delegante appare coerente e completo alla

emanazione di un nuovo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola è correlata la conseguenziale revisione della posizione di detto personale in relazione alla ristrutturazione delle carriere ed alla giusta valutazione economica delle rispettive funzioni

La finalità di una prima rivalutazione delle funzioni docente, direttiva ed ispettiva sul piano giuridico, professionale ed economico emerge con chiarezza da un'attenta lettura degli articoli 2 e 3 della citata legge n. 477 del 1973

Il legislatore delegante, nell'enunciare i principi ed i criteri direttivi che devono essere osservati dal legislatore delegato,

puntualizza più di una volta la necessità di correlare il nuovo stato giuridico del personale docente della scuola alla particolare natura della professione docente in relazione agli impegni e alle responsabilità richiesti dal suo esercizio.

L'ultimo comma dell'articolo 2 della citata legge n. 477 del 1973 testualmente recita: « La revisione della posizione del predetto personale dovrà tenere conto dell'impegno richiesto e delle responsabilità culturali, didattiche e sociali ad esso connesse », mentre il primo comma dell'articolo 3, con una formulazione ancora più esplicita, prevede: « Sarà rivalutata la posizione del personale direttivo, ispettivo e docente, nei suoi vari aspetti, anche in conseguenza dei maggiori impegni culturali e professionali già in atto e di quelli richiesti dalla presente legge, con particolare riguardo alle attività di autoaggiornamento, alla partecipazione agli organi collegiali della scuola, ai rapporti con gli altri docenti ai fini dell'azione di coordinamento didattico e interdisciplinare, ai rapporti con gli altri operatori ed esperti che collaborano all'attività educativa della scuola con assistenza medico-sociopsicologica, alla presenza nelle attività di partecipazione degli alunni nella vita della scuola, ai rapporti con le famiglie ».

Sembra evidente, quindi, che la *ratio* di tale disposizione, anche in relazione a tutto il contesto della formulazione normativa è quella di prevedere una maggiorazione degli impegni e dei doveri del personale docente per garantire una scuola adeguata alle esigenze sociali, ma correlativamente quella di assicurare al personale docente un adeguato riconoscimento professionale ed economico.

La legge delegata, e precisamente il decreto del Presidente della Repubblica n. 31 maggio 1974, n. 417, che in ossequio al dettato della legge delegante, prevede con estrema puntualità, soprattutto nei confronti del personale docente, i nuovi doveri e gli impegni aggiuntivi correlati all'esercizio della professione docente, disponendo conseguentemente un orario obbligatorio di servizio maggiorato di 20 ore mensili, non prevede, al contra-

rio, contestualmente alcuna retribuzione aggiuntiva.

Nemmeno la successiva legge 30 marzo 1976, n. 88, concernente il riordinamento dei ruoli del personale della scuola ha colmato questa vistosa e macroscopica lacuna, mentre la legge 11 luglio 1980, n. 312, ha penalizzato ulteriormente il personale docente.

Infatti l'ultimo comma dell'articolo 50 della citata legge n. 312 del 1980 sancisce che « lo stipendio del personale della scuola è onnicomprensivo », escludendo qualsiasi possibilità di prevedere una retribuzione aggiuntiva in correlazione all'aumento dell'orario di servizio.

La presente proposta di legge colma questa lacuna legislativa, che da ben 13 anni penalizza il personale docente della scuola, prevedendo la corresponsione di un'anzianità di servizio, in aggiunta allo stipendio, per compensare la prestazione delle attività connesse all'esercizio della funzione docente, svolte durante le 20 ore mensili, indennità che dovrà essere determinata ai sensi della legge-quadro 29 marzo 1983, n. 93, in misura proporzionale al trattamento economico previsto per l'attività d'insegnamento.

Ogni prestazione del personale docente eccedente l'orario di servizio settimanale da destinare all'insegnamento o l'orario di servizio mensile da destinare alle attività connesse alla funzione docente, viene considerata come lavoro straordinario.

La presente proposta di legge consente anche di superare lo stato di confusione e di incertezza generato dalla normativa attuale in merito alla distinzione tra orario di servizio per attività connesse, indicando le attività che devono essere svolte durante le 20 ore mensili, al fine di evitare ogni possibile commistione tra le due diverse prestazioni.

Sembra inoltre rilevante la prestazione della riduzione del numero delle ore settimanali di insegnamento per i docenti della scuola elementare, anche alla luce delle misure di modifica che l'applicazione dei nuovi programmi della scuola elementare comporta.

Similmente la proposta di legge, in correlazione al rafforzamento della scuola materna come servizio formativo a tutti gli effetti, prevede la riduzione dell'impegno di insegnamento dei docenti di scuola materna a 24 ore settimanali.

Per quanto concerne il personale ispettivo tecnico-periferico e il personale direttivo, la proposta di legge in esame prevede l'accorpamento dello stipendio della indennità di cui all'articolo 54 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sulla base della considerazione che gli impegni connessi all'esercizio della funzione ispettiva o direttiva devono essere compensati con una maggiorazione del trattamento economico e non con una indennità a parte.

Una indennità a parte, viceversa, si prevede per il compenso delle attività aggiuntive previste dalla normativa vigente

in applicazione della legge 30 luglio 1973, n. 477, in analogia con quanto disposto per il personale docente.

In tale quadro il lavoro straordinario del personale direttivo della scuola viene consentito soltanto in relazione ad esigenze eccezionali, imprevedibili e non prorogabili connesse con il funzionamento della scuola e deve essere preventivamente autorizzato dal Provveditore agli Studi, previo accertamento delle obiettive necessità.

In coerenza con quanto sopra esposto e al fine di corrispondere a tutte le esigenze inerenti alla particolare natura del servizio scolastico, viene prevista anche per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario la prestazione di un orario di servizio aggiuntivo, compensata con la corresponsione di una indennità di servizio.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifica dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

1. L'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è sostituito dal seguente:

« ART. 88. — *Orario di servizio dei docenti.* — 1. L'orario obbligatorio di servizio per gli insegnanti delle scuole materne, elementari e degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica è costituito:

a) di 24 ore settimanali da destinare alle attività educative per i docenti delle scuole materne; di 18 ore settimanali da destinare all'insegnamento e da svolgere in non meno di cinque giorni alla settimana per i docenti delle scuole elementari; da 15 a 18 ore settimanali per i docenti degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica;

b) di tutte le altre ore derivanti dagli impegni connessi all'espletamento della funzione secondo le determinazioni che in sede di programmazione sono riviste dal collegio dei docenti.

2. Nell'ambito dell'orario di servizio, gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti di arte applicata sono tenuti a rimanere a disposizione dell'istituto per 3 ore settimanali, per le esigenze connesse con la preparazione delle esercitazioni e la cura delle attrezzature.

3. I docenti degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria ed artistica il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali sono tenuti al completamento dell'orario d'insegnamento, contro il predetto limite, mediante l'utilizzazione in eventuali supplenze o in attività didattiche programmate dal collegio dei docenti.

4. Le prestazioni concernenti la partecipazione alle sedute dei consigli di classe e di interclasse e del collegio dei docenti, le operazioni di valutazione periodica e finale degli alunni, i rapporti con le famiglie degli alunni, l'attività di programmazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 4 agosto 1977, n. 517, nonché ogni altra attività attinente alla funzione docente vengono svolte dai docenti delle scuole di ogni ordine e grado durante l'orario di servizio di cui alla lettera *b*) del comma 1.

5. Al personale docente della scuola compete, in aggiunta allo stipendio, una indennità di servizio, che è determinata con le modalità di cui all'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, in misura proporzionale al trattamento economico corrisposto per l'attività di insegnamento, con esclusione della sola aggiunta di famiglia.

6. La predetta indennità è intesa a compensare le attività connesse all'esercizio della funzione docente, svolte durante l'orario di servizio di cui al punto *b*) del comma 1.

7. L'indennità di cui al comma 5 compete anche al personale comandato o collocato in posizione che non comporti l'effettivo esercizio della funzione docente. La predetta indennità è resa pensionabile, è assoggettata ad ogni effetto alla medesima disciplina dello stipendi e ne subisce in pari misura la progressione, la sospensione, la riduzione o il ritardo ».

ART. 2.

(Prestazioni eccedenti l'orario obbligatorio di servizio del personale docente).

1. Ogni ora di servizio eventualmente prestata dal personale docente sia in attività di insegnamento che inattività non di insegnamento in eccedenza all'orario obbligatorio di servizio di cui all'articolo 1, viene considerata come prestazione di lavoro straordinario.

2. La determinazione della misura oraria del compenso per lavoro straordinario da corrispondere al personale docente

della scuola viene stabilita mediante i procedimenti e gli accordi di cui all'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

ART. 3.

(Competenze del collegio dei docenti in materia di programmazione delle attività non di insegnamento e dell'utilizzazione del personale tenuto al completamento d'orario).

1. Il collegio dei docenti programma annualmente le attività non d'insegnamento di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1, tenendo conto anche di eventuali deliberazioni adottate dai consigli di circolo o d'istituto.

2. Nella programmazione delle attività di cui al comma 1 il collegio dei docenti tiene conto degli adempimenti connessi con l'attività specifica di ciascun docente, in modo da realizzare la massima omogeneità possibile nella ripartizione degli impegni.

3. Il collegio dei docenti elabora, inoltre, un programma annuale per l'utilizzazione del personale tenuto al completamento d'orario, individuando la collocazione degli impegni entro il quadro orario settimanale secondo i criteri di certezza e di professionalità.

ART. 4.

(Orario di servizio del personale direttivo).

1. Il secondo comma dell'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è sostituito dal seguente:

« Per assolvere ai particolari impegni connessi con il funzionamento della scuola, il personale direttivo delle scuole materne ed elementari, degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica è tenuto a prestare servizio anche in ore non comprese nell'orario normale ».

ART. 5.

(Indennità di funzione del personale ispettivo e del personale direttivo).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità di cui all'articolo 54 della legge 11 luglio 1980, n. 312, spettante al personale ispettivo tecnico-periferico e al personale direttivo della scuola è accorpata allo stipendio.

2. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1 al personale direttivo della scuola compete, in aggiunta allo stipendio, una indennità di servizio, che è determinata con le modalità di cui all'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, sulla base dei seguenti criteri:

a) deve essere mantenuto lo stesso rapporto percentuale fra l'indennità e lo stipendio previsto per il personale docente ai sensi dell'articolo 1 della presente legge;

b) deve essere considerato l'intero trattamento economico in godimento, comprensivo dell'indennità di cui all'articolo 54 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con esclusione della sola aggiunta di famiglia.

3. La predetta indennità di servizio è intesa a compensare le attività aggiuntive, connesse all'esercizio della funzione direttiva, previste in applicazione della legge 30 luglio 1973, n. 477, e successive modificazioni e integrazioni che vengano svolte anche fuori dal normale orario di servizio.

4. In attesa del riordinamento del ruolo del personale ispettivo tecnico-periferico della scuola, al predetto personale compete, in aggiunta allo stipendio, una indennità di servizio, che è determinata con le modalità di cui all'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, sulla base degli stessi criteri previsti dal comma 2 per la determinazione dell'indennità spettante al personale direttivo.

5. La predetta indennità è intesa a compensare la attività aggiuntive, con-

nesse all'esercizio all'esercizio della funzione ispettiva, previste in applicazione della legge 30 luglio 1973, n. 477, che vengono svolte anche fuori del normale orario di servizio.

6. Al personale direttivo incaricato l'indennità è attribuita in misura pari a quella prevista per il personale direttivo titolare delle istituzioni scolastiche o educative allo stipendio iniziale di livello.

7. Al docente che a norma dell'articolo 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sostituisce il capo d'istituto per assenza o impedimento dello stesso, la indennità è corrisposta in misura pari a quella prevista per il titolare allo stipendio iniziale di livello, in relazione all'effettivo esercizio della direzione dell'istituzione scolastica, nei periodi in cui detta indennità non è corrisposta al capo d'istituto.

8. Nei circoli didattici affidati in reggenza perché privi di titolare, al docente collaboratore scelto dal direttore didattico ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, l'indennità è corrisposta in misura pari a quella prevista per il personale direttivo titolare allo stipendio iniziale di livello.

9. L'indennità di cui ai commi precedenti compete anche al personale comandato o collocato in posizione che non comporti l'effettivo esercizio della funzione ispettiva o della direzione di istituzioni scolastiche.

10. La predetta indennità è resa pensionabile, è assoggettata ad ogni effetto alla medesima disciplina dello stipendio e ne subisce in pari misura la progressione, la sospensione, la riduzione o il ritardo.

11. Essa non viene corrisposta durante il congedo ordinario.

ART. 6.

*(Lavoro straordinario
del personale direttivo).*

1. La prestazione di lavoro straordinario per il personale direttivo delle istitu-

zioni scolastiche si configura soltanto in relazione ad esigenze eccezionali, imprevedibili e non programmabili connesse con il funzionamento della scuola e deve essere preventivamente autorizzata.

2. L'autorizzazione all'effettuazione di lavoro straordinario è disposta, a richiesta del personale di cui al comma 1, dal provveditore agli studi, previo accertamento delle obiettive necessità.

3. La misura oraria del compenso relativo alla predetta prestazione di lavoro straordinario è determinata con le modalità di cui all'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

4. Salvo quanto stabilito dal comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti del personale direttivo della scuola cessano di avere applicazione i particolari limiti previsti dalle precedenti disposizioni in materia di prestazioni di lavoro straordinario.

ART. 7.

(Orario di servizio del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario).

1. Il personale amministrativo e ausiliario della scuola, a garanzia del funzionamento di tutte le attività scolastiche e dell'efficienza dei servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari anche in correlazione alle particolari esigenze inerenti alla natura del servizio scolastico, è tenuto a prestare servizio anche in ore non comprese nell'orario normale.

2. Il capo d'istituto, sentito il coordinatore amministrativo, cura l'effettuazione dell'orario di servizio aggiuntivo di cui al comma 1 da parte di tutto il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, sulla base delle effettive necessità e secondo i criteri di certezza e di equità.

3. Al personale amministrativo, tecnico e ausiliario compete, in aggiunta allo stipendio, una indennità, quale compenso per le attività svolte fuori dal normale orario di servizio.

4. La misura della predetta indennità è determinata, per ciascuna qualifica funzionale, con le modalità di cui all'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

ART. 8.

(Lavoro straordinario per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario).

1. La prestazione di lavoro straordinario per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola si configura soltanto in relazione ad esigenze eccezionali, imprevedibili e non programmabili connesse con il funzionamento della scuola e deve essere preventivamente autorizzata.

2. L'autorizzazione all'effettuazione di lavoro straordinario del predetto personale è disposta, a richiesta del coordinatore amministrativo su proposta del provveditore agli studi, previo accertamento delle obiettive necessità.

3. La misura oraria del compenso relativo al lavoro straordinario è determinata, per ciascuna qualifica funzionale, con le modalità di cui all'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93.